



Cod. L1/N1/P2
Cod. LF/dt
Circolare n. 25

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000277
Data: 02/03/2012

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: GROUPON – offerta di prestazioni – iniziative CNAPPC

Si informa che questo Consiglio Nazionale, a seguito di segnalazioni pervenute, ha svolto approfondimenti e verifiche legali sull'attività posta in essere da GROUPON attraverso il proprio sito (www.groupon.it).

A seguito di ciò, ha ritenuto che le offerte di prestazioni professionali diffuse su detto sito rappresentino una modalità di accaparramento della clientela, in evidente contrasto con i doveri di decoro e di credibilità della professione di architetto.

Poiché tali condotte sono sanzionabili dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che contempla fra le proprie competenze anche la facoltà di valutare pratiche commercialmente scorrette, questo Consiglio ha provveduto con apposita procedura, attivata con la nota che si allega alla presente, a segnalarne la sussistenza a detta Autorità chiedendo di valutare l'adozione, con provvedimento cautelare, di ogni misura che venisse ritenuta idonea a impedire il procrastinarsi del danno che deriva ai consumatori da un simile operato.

Nell'assicurare che le eventuali decisioni che l'Autorità assumerà nel merito della questione verranno portate tempestivamente conoscenza di codesti Ordini, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.:c.s.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879320

direzione.enappe@archworld.it
direzione.cnappe@archworldpec.it
www.awn.it

Si ravvisa, poi, una palese scorrettezza nell'ingannevolezza dei messaggi divulgati sul sito internet – portale- di Groupon là dove l'offerta è impercettibilmente accompagnata dalla indicazione "compralo subito" e "quest'offerta è ancora disponibile per ... ore, ... minuti e ... secondi" senza che sia riportata alcuna data, né altra indicazione che consenta al consumatore di cogliere l'equivocità del messaggio e l'ingannevole promozione, di oggettiva ed impossibile contestazione.

Allo stesso modo, nel caso di offerte scadute, l'indicazione ".....acquistati", con il numero delle certificazioni energetiche acquistate, inducono a ritenere la validità e la bontà del servizio proposto, senza sapere poi se la prestazione offerta abbia poi avuto costi ulteriori o se essa corrisponda ai requisiti di legge richiesti per le certificazioni energetiche.

L'individuazione di informazioni essenziali all'interno del link di difficile e non obbligatoria consultazione (caratteri di dimensione ridotta, marginalità della collocazione grafica, etc.) non consentono quella libertà di autodeterminazione del consumatore che costituisce l'obiettivo primario della tutela introdotta dal D.Lgs. 206/2005, imponendo all'operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d'impresa.

L'intero mercato della certificazione energetica, e comunque dei professionisti abilitati, ne subisce un danno, considerato che viene veicolato un messaggio che induce a credere che le prestazioni relative all'attestazione di certificazione energetica abbia costi vivi risibili e che tutti gli altri professionisti specolino su tali importi, considerati i costi pubblicizzati da Groupon comparativamente superiori al costo delle prestazioni offerte.

L'ambiguità informativa è resa ancor più rilevante per l'impossibilità da parte del consumatore, di esigere che la prestazione sia erogata al costo promesso, come è risultato non solo per l'ideazione dei messaggi, ma per il fatto che, solitamente, vengono esposti costi aggiuntivi di prestazioni prodromiche e funzionalmente ed inscindibilmente connesse a quelle promozionate.

I messaggi pubblicitari contestati sono quindi in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione del ruolo fondamentale che il messaggio svolge nel processo valutativo e di scelta del consumatore stesso, che potrebbe essere indotto, prestando fede alle indicazioni contenute in esso, ad orientarsi verso tale professionista a preferenza di altri, pregiudicandone il comportamento economico.

3. Oltre a ciò, rileva che in alcuni casi la prestazione professionale è stata promossa da soggetti non iscritti all'Albo provinciale, che invece sul sito internet – portale- di Groupon si sono qualificati con il titolo di "Architetto".

L'utilizzo del titolo di "Architetto", ai sensi del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, per l'iscrizione ai rispettivi Albi per l'esercizio professionale, è subordinato al superamento dell'esame di Stato ed il possesso di laurea specifica.

La pratica commerciale in esame – consistente nella diffusione attraverso internet delle citate offerte di prestazioni professionali a prezzi eccessivamente bassi, in assenza dell'iscrizione al relativo Albo professionale – risulta scorretta ai sensi dell'articolo 20 del Codice del Consumo,





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

nonché ingannevole ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera f), e 22 dello stesso Codice del Consumo.

La contrarietà alla diligenza professionale e l'idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto della presente segnalazione deriva dalla riscontrata natura ingannevole della stessa. In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell'attività svolta.

Per quanto attiene, inoltre, all'idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, le informazioni ingannevoli, riguardanti la qualifica (titolo) professionale del professionista, appaiono, in termini di decettività, in grado di fornire un'immagine più qualificata dell'offerente e quindi idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio all'atto di assumere decisioni consapevoli di natura commerciale.

4. Il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ritiene sufficiente alla qualificazione illecita di queste pratiche la potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore.

L'ingannevolezza non è, poi, esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando il professionista o lo studio di cui è pubblicizzata l'attività, sia posto in condizione, prima di stipulare un contratto, di acquisire maggiori dettagli, in quanto è il messaggio in sé a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili, il più delle volte a contratto concluso, considerata la mancata indicazione nei messaggi della stessa impresa erogatrice.

Nel caso di specie, pertanto, la pratica commerciale appare ingannevole per il falso convincimento cui inducono i suoi messaggi, per il rischio cui essa espone il consumatore e per l'oggettiva impossibilità di verifica attuativa della promessa.

L'enfaticizzazione del ruolo del professionista, nel caso in cui esso risulti essere iscritto all'Albo, quale unico soggetto referente, e la prospettazione di un vantaggio economico per il consumatore costituiscono circostanze rilevanti nella formazione della volontà negoziale del consumatore stesso, idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si formula istanza ex art. 27 D.Lgs 206/2005 ed ex art 5 delibera A.G.C.M. 15 novembre 2007, n. 17589 per l'avvio di istruttoria per pratiche commerciali scorrette, stante la violazione da parte di GROUPON S.r.l., con sede legale in Corso Buenos Aires, n. 54- 20124 Milano, con riferimento agli artt.20-26 del D.Lgs 206/2005.

Si rimane in attesa di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi della delibera A.G.C.M. 15 novembre 2007, n. 17589, si rimane a disposizione per ogni richiesta di ulteriori informazioni e di audizione, nonché di conoscere l'eventuale archiviazione del procedimento e le relative motivazioni.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Si richiede altresì di valutare l'adozione, con provvedimento cautelare, di ogni misura che verrà ritenuta idonea a impedire il procrastinarsi del danno che deriva ai consumatori.

Si allegano alcune offerte di prestazioni relative ad attestazioni di certificazione energetica a prezzi estremamente bassi, diffuse sul sito internet – portale- di Groupon, con riserva di produrre ulteriore documentazione sempre in via istruttoria che verrà immessa, sul sito internet di Groupon, successivamente all'invio della presente segnalazione.

Si autorizza l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali ai fini delle attività amministrative conseguenti alla presente segnalazione, incluso l'eventuale accesso agli atti.

Distinti saluti.

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:

